

ALLEGATO C - DELIBERA DI ASSEMBLEA NR. 4 DEL 10/06/2011

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA, L' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA TRA COOPERATIVA "DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI MODENA (CAPOGRUPPO) E "GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MODENA" (MANDANTE) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI CASTELNUOVO RANGONE

L'anno 2011 il giornodel mese di presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L' Unione Terre di Castelli, con sede legale via G. Bellucci,1 Vignola C.F./P.I.:02754930366 - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l' impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale C.F.RPNRMN55B49G393H, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009;

- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del

servizio Centro diurno per anziani di Castelnuovo Rangone rappresentata da Tiziano Rilei, nato a Vignola il 28/11/1955 C.F. RLITZN55S28L885N in qualità di direttore ad interim, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 4 del 10/06/2011 dell'Assemblea dei soci dell'ASP;

- La Cooperativa "Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale" con sede a Modena in via Emilia Ovest 101, C.F./P.I. 01403100363, rappresentata da Gaetano De Vinco nato ad Avellino il 05/06/1953 C.F. DVNGTN53H05A509F a cui è stato conferito mandato, gratuito, speciale e irrevocabile (atto pubblico del 06 dicembre 2006 Rep. 45040 Racc. 6199, a rogito notaio Dr. Bergamini Antonella, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Modena), con rappresentanza nell'Associazione Temporanea d'Impresa con la "Gulliver Società Cooperativa Sociale" con sede in Modena Via Dalton n. 58, per la gestione congiunta con l'A.S.P. del Centro Diurno per Anziani di Castelnuovo Rangone;

RICHIAMATE:

- la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale";
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell'01/3/2000 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34";
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il DPCM 14/2/2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";

- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n.1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi;
- l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;

- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;

PREMESSO CHE:

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;
- La DGR 514/09 (cap.8) prevede che il presente contratto di servizio sostituisca integralmente quello precedentemente sottoscritto dall'Unione Terre di Castelli, dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" e dal Distretto di Vignola dell'AUSL di Modena, per la gestione del Servizio di Centro Diurno Anziani di Castelnuovo Rangone;
- Il Comitato di Distretto ha adottato con le seguenti deliberazioni:
 - n. 20 del 04/11/2010 "Approvazione del fabbisogno fuori Distretto"
 - n. 23 del 11/11/2010 "Individuazione dei posti da accreditare nelle singole strutture private"
 - n. 24 del 30/11/2010 "Definizione della programmazione territoriale distrettuale"

le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e le strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato nell'ambito della programmazione locale;

- Il Comitato di Distretto di Vignola con la Delibera n. 2 del 07/06/2011 ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l'utilizzo del FRNA e la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.

VISTI:

- la domanda acquisita agli atti dell'Unione Terre di Castelli, con protocollo n.

10942-2010/UNI del 29/04/2010, con successiva integrazione acquisita agli atti con protocollo n. 29882-2010/UNI del 22/12/2010 costituita dalla relazione tecnico gestionale ed il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentata da ASP e ATI, Soggetti Gestori del servizio oggetto del presente contratto;

- l'atto di concessione dell'accreditamento transitorio, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013 rilasciato dall' Unione Terre di Castelli con determina n. 255 del 30/12/2010 avente ad oggetto: Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della DGR 514/2009 a favore di ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a "Domus Assistenza Società Cooperativa" con rappresentanza nell'ATI con "Gulliver Società Cooperativa" di Modena per il servizio: Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone, per n. 8 posti;
- l'accordo sottoscritto tra ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola e ATI tra la Cooperativa "Domus Assistenza Società Cooperativa" di Modena (Capogruppo) e "Gulliver Società Cooperativa Sociale" di Modena (Mandante) per il servizio di Centro Diurno per anziani sito nel Comune di Castelnuovo Rangone dove sono regolamentati i rapporti tecnico organizzativi ed economici tra i due soggetti e l'individuazione dell'ASP quale referente per la Committenza (Allegato C).

PRESO ATTO CHE:

- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai requisiti assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

- ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nel "Glossario" parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza sanitaria
sede via Libertà, 799 Vignola
referente operativo: Dr.ssa Luisa Obici Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili
distretto di Vignola
- per la committenza sociale e socio-sanitaria
sede via Bellucci, 1 Vignola
referente operativo. Dr.ssa Monica Rubbianesi Responsabile Ufficio di Piano
- per il soggetto gestore A.S.P.
sede via Libertà, 799 Vignola
referente operativo Dr.ssa Angela Marinelli Responsabile Area Gestione Strutture
- per il soggetto gestore ATI
sede via Dalton, 58 41122 Modena - Coop Gulliver
referente operativo Dr.ssa Mariarita Napoletano Responsabile di Area

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno per Anziani, sito nel Comune di Castelnuovo Rangone, nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio.

2. Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:
 - l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
 - il sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall'ambito distrettuale;
 - l'accettazione e l'implementazione del sistema di informatizzazione delle strutture residenziali attraverso l'utilizzo del programma ABC.
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredimento della Relazione tecnico gestionale del Servizio e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento.
4. L'Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura competente dell'Unione Terre di Castelli .

ART. 3 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, in conformità con quanto contenuto nella norma specifica decorrono dal 01.07.2011 al 31.05.2012.
2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti

assunti dalla Regione Emilia Romagna.

3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il Soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con il Soggetto Gestore, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico.
4. L'informazione al Soggetto Gestore relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando nel periodo di validità dell'accREDITamento transitorio il mantenimento dei livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella Relazione tecnico-gestionale del servizio allegata alla domanda di accREDITamento e già oggetto di valutazione da parte del Soggetto istituzionalmente competente.
2. Il Soggetto Gestore si impegna ad assicurare altresì il raggiungimento di quanto indicato nella DGR 514/09 e in particolare, per quanto riguarda i requisiti generali quelli contenuti nell'allegato D1 e per quelli specifici quelli contenuti nell'allegato D2.2 (Centro Diurno per anziani), secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nell'allegato Programma di adeguamento (Allegato B). Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accREDITamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento definitivo.
3. Il Soggetto Gestore fornirà il servizio accreditato di Centro Diurno per anziani nella struttura autorizzata al funzionamento per n. 8 posti per anziani non autosufficienti e n.1 posto per anziani autosufficienti.
4. Il Centro Diurno di Castelnuovo aperto dal lunedì al venerdì per n. 10 ore giornaliere e per complessive 250 giornate annue.

5. Il Soggetto gestore dovrà continuare a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi di accoglienza del servizio (es. frequenza per l'intera giornata o solo per mezza giornata - mattino o pomeriggio, per tutta la settimana o solo per uno o più giorni della settimana, con la possibilità di consumare i o meno i pasti previsti) e continuare a garantire l'accoglienza temporanea di sollievo.
6. Nel caso in cui un ospite del Centro Diurno si trovasse nelle condizioni di non poter rientrare al domicilio potrà essere accolto in via d'urgenza nella Casa Residenza di Spilamberto.
7. Il soggetto gestore, si impegna a dare corretta informazione agli utenti e ai loro familiari in merito a :
 - prestazioni e servizi assicurati;
 - tariffa a carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (di seguito FRNA);
 - prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale (di seguito FSR), oggetto di rimborso e/o erogate dall' AUSL di Modena - Distretto di Vignola;
 - tariffa a carico degli utenti;
8. Il Soggetto Gestore si impegna a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite e rimborsate dall'AUSL.
9. Il Soggetto Gestore si impegna altresì ad inserire nei posti accreditati gli anziani sulla base delle indicazioni dell'UVM.
10. Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono, nella fase di avvio del contratto e per tutta la durata dello stesso, di valutare le variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, assenze prolungate/programmate.
11. Nell'ambito del rapporto che si instaura con il presente contratto e allo scopo di

agevolare gli Enti contraenti nell'espletamento dei rispettivi compiti, potrà essere valutata la possibilità di addivenire alla stipula di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative del servizio.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Soggetto gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
 - dal Programma di adeguamento gestionale allegato al presente contratto (Allegato B);
 - dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il Soggetto Gestore, entro 9 (nove) mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a redigere e mantenere aggiornata la propria Carta dei Servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:
 - modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
 - modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
 - modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
 - indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

3. La Carta dei Servizi, che il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere ai soggetti committenti, sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche

per esplicitare gli impegni del Soggetto Gestore nei confronti degli utenti stessi.

4. Nel periodo necessario alla redazione della Carta dei Servizi, il Soggetto Gestore utilizzerà come strumento di informazione agli utenti il Regolamento di struttura, che dovrà essere inviato ai committenti entro un mese dalla stipula del presente contratto.
5. Il Soggetto Gestore si impegna inoltre ad utilizzare correttamente i Protocolli Assistenziali vigenti, che dovranno essere formalizzati per iscritto se assenti o in forma solo verbale, e conosciuti da tutti gli operatori in servizio presso il centro Diurno. Nello specifico dovranno essere presenti i Protocolli relativi a:
 - Ammissione e/o dimissione dell'ospite ;
 - conservazione e somministrazione dei farmaci;
 - piano delle attività giornaliere e settimanali degli operatori;
 - protocollo dell'AUSL : esposizione accidentale rischio biologico;
 - procedure operative assistenziali per far fronte all'emergenza - urgenza;
 - protocollo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (documento di valutazione dei rischi);
 - linee guida regionali per "mitigare l'impatto di eventuali ondate di calore";
 - protocollo integrato di attivazione sulla mancata minzione.
6. Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a proseguire e/o adottare:
 - un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura;
 - un percorso di miglioramento e qualificazione, per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali degli ospiti affetti da demenza sulla base delle Linee guida regionali;

- adozione e utilizzo progressivo del programma informatizzato di gestione dell'ospite denominato "ABC", che viene coordinato a livello provinciale, in sinergia con le indicazioni del Distretto AUSL di appartenenza al fine di rendere, altresì, effettivi i debiti informativi verso la Regione e verso i committenti del presente contratto di servizio.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. I competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, accolgono e valutano la richiesta di ingresso in Centro Diurno e provvedono alla definizione del Progetto di vita e di cure che verrà inviato all'Area Fragilità Non autosufficienza dell'Ufficio di Piano.
2. L'UVM esperirà tutti gli accertamenti di norma prima dell'ingresso dell'ospite nel Centro Diurno. L'UVM inoltre classificherà l'utente in base al livello socio assistenziale e definirà la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni dello stesso e stabilirà anche i tempi di permanenza presso il Centro Diurno.
3. Nel caso in cui, per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni, la competente UVM dovrà procedere entro 10 giorni dall'ingresso dell'ospite in Centro Diurno.
4. In seguito alla valutazione dell'UVM e definizione del Progetto di vita e di cura, la documentazione verrà inviata all'Area Fragilità Non autosufficienza dell'Ufficio di Piano che si occuperà della procedura di ammissione al servizio oggetto del presente Contratto di servizio.
5. Il soggetto gestore, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area Fragilità Non Autosufficienza dell'ammissione dell'ospite, in applicazione del proprio regolamento, procederà a definire le modalità e i tempi dell'ingresso.

6. Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, che dovrà contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari.

ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al Centro Diurno per anziani di Castelnuovo, servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

A. Assistenza farmaceutica: L'assistenza farmaceutica è garantita in via prioritaria con la fornitura che ogni ospite ottiene attraverso la prescrizione del proprio medico di medicina generale. Il distretto comunque ritiene opportuna anche la promozione dell'uso del Prontuario Terapeutico AVEN che comprende i prodotti farmaceutici necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente. I farmaci dispensati eventualmente attraverso il Prontuario Terapeutico AVEN saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia ospedaliera dell'Ospedale di Vignola.

B. Dispositivi medici di uso corrente necessari alla personalizzazione della cura nella cronicità.

C. Strumentazione in dotazione (attrezzature sanitarie) al Soggetto Gestore che è tenuto a garantire i requisiti minimi di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti presenti presso il Centro Diurno per anziani di cui alla DGR 564/00 per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98.

D. Coordinamento dell'attività sanitaria : l'AUSL al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione dell'assistenza nelle strutture semiresidenziali individua:

- il Responsabile medico del coordinamento dell'attività medica di distretto delle strutture residenziali e semiresidenziali
- il Responsabile tecnico - professionale dell'assistenza infermieristica distrettuale

Tali figure svolgeranno le funzioni indicate nell'allegato 1. della DGR 1378/99 s.m.i., in stretto raccordo tra loro e con il Coordinatore del Servizio anche attraverso visite di controllo/monitoraggio da effettuarsi presso la struttura per verificare le attività sanitarie, l'adesione ai protocolli in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e gestore.

Le prestazioni sanitarie che al termine della fase di accreditamento transitorio, **dovranno essere fornite direttamente dal soggetto gestore**, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL, nella fase intermedia sono assicurate con le modalità indicate di seguito. Per quanto riguarda i requisiti professionali si rimanda a quanto indicato nell'allegato DB della DGR 514/99.

1. Assistenza infermieristica: l'ASP garantisce l'assistenza infermieristica all'interno del Centro Diurno di Castelnuovo attraverso personale fornito direttamente dall'AUSL - Distretto di Vignola. Tale situazione troverà un graduale superamento nell'arco del periodo di accreditamento transitorio con modalità concordate tra soggetto gestore e AUSL in merito ai tempi e modi del rientro in Azienda del personale sanitario.

Per il periodo di durata del presente contratto viene assicurata la presenza di personale infermieristico in modo programmato in base ai Piani Individuali di Assistenza (PAI).

Per le attività si rimanda a quanto indicato nella legge n. 251 del 10/8/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica".

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

Il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture socio sanitarie accreditate, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

Il soggetto gestore nella fase di accreditamento transitorio, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo del personale e dei propri collaboratori, aggiornato ed integrato mensilmente .

Ai fini del presente articolo i Soggetti Committenti si riservano, inoltre, la facoltà e il soggetto gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

1. le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati, a carico del FRNA.
2. le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e parziale) dall'Unione, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate.
3. Il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del proprio bilancio

e coperte dal FSR.

4. le quote di contribuzione per la minore entità delle rette poste a carico degli utenti, per la personalizzazione e flessibilità delle frequenze e per le spese generali maggiori rispetto a quanto previsto dal modello regionale.

Il sistema di remunerazione ha come riferimento la valutazione del livello di bisogno socio sanitario del singolo ospite.

I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal Soggetto gestore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto gestore dai Committenti e non previste nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, che sono approvate dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- dalla valutazione del livello assistenziale degli utenti;
- degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto;
- del costo del lavoro;
- della valutazione degli elementi di flessibilità previsti dalla DGR 2110/09;

Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota a carico del FRNA, la quota a carico dell'Unione ed, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di accreditamento transitorio, sarà aggiornata annualmente.

ART. 11 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il Soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno

degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione.

A tal fine il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai soggetti committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, il Soggetto gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie adeguamenti / riduzioni tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazione, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) istituita ai sensi della DGR 1230/08, prima dell'ammissione in struttura per i nuovi ingressi effettuerà la valutazione dell'ospite. E' di competenza dell'UVM anche la valutazione delle persone già inserite nel servizio che presentino modificazioni del livello assistenziale, su richiesta del soggetto gestore.
2. Ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo.
3. Il processo di classificazione è articolato e suddiviso per il Centro Diurno in:
 - Utenti non autosufficienti di grado moderato (Livello base).
4. La valutazione degli utenti del Centro Diurno di Castelnuovo, per l'anno 2011 ha fornito il seguente esito:

CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI			
POSTI ACCREDITATI N.8	LIVELLO BASE	LIVELLO DISTURBI DI COMPORAMENTO	TOTALE
N. Ospiti valutati (nov. 2010)	8	/	8
% tipologia ospiti su valutati	100%	0%	100%

ART.13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa giornaliera è calcolata dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista.
2. Per il secondo semestre 2011 e fino alla scadenza del contratto, salvo rivalutazioni, la tariffa giornaliera del Centro Diurno di Castelnuovo è la seguente:

TARIFFA GIORNALIERA CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO		
LIVELLO ASSISTENZIALE	QUOTA FRNA	RETTA UTENTE
Livello base	21,11	27,00

3. Si specifica che per quanto riguarda eventuali ingressi di accoglienza temporanea di sollievo, verranno applicate le tariffe di cui alla 2110/09.
4. Si specifica che per quanto riguarda il trasporto dal domicilio al Centro Diurno e viceversa, si prevede in caso di effettiva fruizione del servizio, la possibilità di incrementare la quota a carico del FRNA fino ad un massimo di € 2,50. Per quanto

riguarda la retta a carico dell'utente si fa riferimento agli attuali regolamenti.

5. L'Unione, soggetto committente, che ha anche la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare all'ASP, soggetto gestore referente, le tariffe dovute, con le seguenti modalità:
 - tre acconti, da fatturarsi entro i mesi di settembre, gennaio, maggio, ed un conguaglio per l'anno 2011, da fatturarsi entro marzo dell'anno 2012, più un conguaglio finale. La fatturazione dovrà essere suddivisa in base ai livelli assistenziali con allegata la rendicontazione.
6. La Committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà al pagamento entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte dell'Unione.

ART. 14 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, di cui agli elenchi contenuti nell'art.8, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successiva integrazione, comprensive di IRAP).

Solo nel caso di rimborso di oneri sanitari, il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL, in allegato sarà trasmessa la documentazione delle spese sostenute.

ART.15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Soggetto gestore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale su base giornaliera delle quote di contribuzione a carico degli utenti, viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo omogenee di ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto .
2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione a carico degli utenti. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
3. Contestualmente alla definizione del PAI da parte dell'UVM, l'Assistente Sociale Responsabile del caso presenta il progetto all'utente e ai famigliari e prende i contatti con la Struttura.
4. Il Coordinatore della struttura raccoglie l'impegno al pagamento della quota di contribuzione da parte dell'ospite e dei suoi familiari.
5. Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente, comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.
6. La retta giornaliera è onnicomprensiva .
7. In caso di mantenimento del posto (conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore del servizio accreditato) al soggetto gestore verrà riconosciuto l'80% della retta a carico dell'utente e il 45% del FRNA.
8. Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i Committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.

ART. 17 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Le modalità di riscossione delle rette dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:

- la retta a carico degli utenti è giornaliera, non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza ed è riconosciuta al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nel Centro Diurno sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- la quota a carico dell'Unione, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nel Centro Diurno sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- il pagamento delle rette da parte degli utenti al soggetto gestore avverrà solamente attraverso l'istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere dell'ASP;
- L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato, tempestivamente, invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse;
- All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti dell'Unione, soggetto Committente, all'ASP, soggetto gestore devono essere effettuati entro massimo 90 giorni dal ricevimento della fattura.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- per i primi 60 giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000;
- trascorso tale termine (60 giorni) ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari all' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati , più un punto percentuale .

ART. 19 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata

ART. 20 - RISORSE UMANE

1. Per il funzionamento del servizio, in base a quanto contenuto nell'allegata relazione tecnico gestionale, nel programma di adeguamento e dalla valutazione degli utenti , dal 01/07/2011 il gestore dovrà garantire la presenza di operatori come da DGR n. 2110/09.
2. In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in

diminuzione in applicazione a quanto previsto dalla DGR 2110/09.

3. Il soggetto gestore si impegna a garantire la partecipazione degli operatori sociosanitari e sanitari ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno della struttura, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 15 ore annuali individuali (si specifica che non sono da considerare attività formativa le attività connesse all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).
4. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA e DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
5. Si specifica inoltre che deve essere assicurato un programma di partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) di tutto il personale in servizio addetto all'assistenza di base privo di ogni qualifica (vedi DGR 514/09).
6. Il soggetto gestore deve garantire, per il personale impiegato nel servizio, il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
7. Il soggetto gestore deve fornire al personale le divise e i dispositivi di protezione individuale come previsto da normativa.
8. Il soggetto gestore deve predisporre, aggiornare e far conoscere al personale il

documento di valutazione dei rischi (previsto dal D.Lgs 81/2008)

ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA OSPITI

L'Ente gestore si impegna a predisporre un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi, derivanti dagli elementi strutturali e dagli aspetti organizzativi del Centro Diurno di Vignola e dovranno essere esplicitate le successive modalità di controllo.

L'AUSL effettuerà i controlli prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei nuclei ispettivi territoriali e della Commissione prevista dalla direttiva regionale n. 564/2000.

ART. 22 - RISORSE PATRIMONIALI

1. I beni immobili, gli impianti, sono di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone.
2. I beni mobili, le attrezzature e i macchinari sono di proprietà dell'ASP.
3. Per la durata del presente contratto, per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, si applica quanto previsto dalla Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola sottoscritta in data 01/12/2006, in particolare quanto specificato in materia di compensazioni patrimoniali (lettera b) dell'art.4) ".....le somme via via spese da ciascun Ente pubblico territoriale verranno rivalutate con l'indice ISTAT (che si continuerà poi anche in seguito ad applicare annualmente); su queste somme rivalutate si fisserà la compensazione patrimoniale annuale nell'importo del 3%.
4. Il soggetto gestore potrà sub - concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di

parte di essi, qualora i terzi siano legati al Gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

5. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro- a causa dell'attività espletata dal Gestore spetta al Gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 4, i sub concessionari saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.
6. Nel caso di cui al comma 4, i terzi hanno l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART. 23 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, integrata con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP), verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:
 - esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto Gestore e/o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile, gestionale da parte del Soggetto Istituzionalmente competente e/o dall'AUSL;
 - richiesta dei Committenti al Soggetto Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale; di eventi avversi e/o incidenti ed eventuali risultanze di inappropriata attività svolta, desunta dai sistemi di monitoraggio delle attività, e esito del sistema di rilevazione e valutazione dei reclami;

- visite di verifica, richieste dai Committenti, all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso e/o mantenimento, da parte del servizio, dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di accreditamento;
2. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

ART. 24 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

SANZIONI

1. La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto Gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta al Soggetto Gestore contestando l'addebito.
3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento.
4. Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento.
5. Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative.
6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il

risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- € 10.000 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- € 10.000 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
- dal 2% al 25% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento qualora lo stesso riguardi:
 - o carenze igieniche;
 - o carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
 - o carenze delle manutenzioni a carico del gestore
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale ;
 - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale,
 - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche della valutazione dell'ospite ;
 - non adempimenti o ritardi superiori ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti,
 - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in

ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,

- negazione accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e Commissione di vigilanza).

7. In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato,
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio,
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore,
- interruzione non motivata del servizio.

ART. 25 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
2. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo del servizio;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda

3. A norma dell'articolo 1373 del Codice Civile, la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- In caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- Qualora i contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali ;
- In caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- In caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Soggetto Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del Soggetto Gestore eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 2-3, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una

rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.
6. Inoltre, le parti si riservano, nel corso di validità del contratto, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengano non più rispondenti alla forma e alla sostanza della normativa sull'accREDITAMENTO.

ART.26 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il Soggetto gestore assicura il flusso informativo richiesto dalla Committenza attraverso la compilazione obbligatoria e completa dei seguenti moduli del programma informatico ABC: anagrafica, individuazione delle patologie, modulo cadute, modulo contenzione, modulo decubito, modulo gestione dei farmaci, consegne PAI.
3. Il Soggetto gestore assicura, inoltre, alla Committenza il seguente flusso informativo :
 - Elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo le diverse tipologie di ricovero, che dovrà contenere le giornate di presenza, l'onere dovuto, eventuali ricoveri.
4. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una sanzione amministrativa da

un minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila), fatto salvo il mero errore materiale . Alla terza verifica negativa, verrà attivato il Soggetto Istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 27 - ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

La Committenza ed il Soggetto Gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che l'A.T.I. tra la cooperativa "Domus Assistenza societa' cooperativa sociale" di Modena (capogruppo) e

Gulliver societa' cooperativa sociale di Modena (mandante), in quanto costituita da cooperative sociali ONLUS, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART. 30 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

I SOGGETTI GESTORI

Per l'A.S.P.

Per l'ATI

Allegati al contratto di servizio:

Allegato A - Atto di concessione dell'accreditamento transitorio

Allegato B - Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio

Allegato C - accordo sottoscritto tra ASP e ATI

Atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem, anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura Competente dell'Unione Terre di Castelli

GLOSSARIO

- **Comitato di Distretto:** è l'organismo competente in materia di programmazione socio-sanitaria e sociale per l'ambito distrettuale, costituito dai sindaci o loro delegati dei Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Guiglia, Marano s/P, Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola, Zocca e dal Direttore del Distretto sanitario di Vignola. E' l'organo politico al quale spetta il compito di individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella programmazione territoriale.
- **Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in Istituzione competente):** è l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accreditamento. Nel Distretto di Vignola coincide con l'Unione Terre di Castelli, che in questo ruolo ha il compito di organizzare lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento, nominare il Responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione in regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento.
- **Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento):** è la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL sulla base della programmazione distrettuale. La Committenza regola la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione). I Comuni del Distretto, hanno delegato la funzione sociale di committenza all'Unione Terre di Castelli.
- **Soggetto gestore (abbreviato in gestore):** è il soggetto pubblico o privato profit o profit che eroga e gestisce il servizio oggetto del contratto di servizio.
- **Contratto di servizio (abbreviato in contratto):** è lo strumento per la regolazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetto/i gestore/i del servizio accreditato.
- **Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio (abbreviato in programma di adeguamento):** è un documento che deve essere predisposto dal soggetto/i gestore/i del servizio per il quale viene richiesto l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accreditamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero

processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

- **Tariffa:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.
- **Quota di contribuzione o retta:** si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dall'Ente Pubblico (Unione o Comune), la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dall'Ente Pubblico è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al Soggetto gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto.
- **Rimborso degli oneri sanitari:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.
- **FRNA:** è il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che nell'ambito del territorio del Distretto di Vignola è gestito dall'Unione Terre di Castelli.
- **Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (abbreviato OTAP) - DGR 2109 del 21/12/2009:** è l'organismo che svolge i compiti tecnici di verifica in merito al possesso e rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accreditamento. Svolge attività di monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Svolge valutazioni, su richiesta del Soggetto Istituzionalmente Competente, di eventuali condizioni che possano motivare sospensione o revoca del provvedimento di accreditamento. Collabora nelle azioni di accompagnamento e monitoraggio nel corso dell'Accreditamento Transitorio, Provvisorio, Definitivo, assicurando integrazione con l'attività di monitoraggio e verifica svolta dai soggetti sottoscrittori del Contratto di Servizio.